



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 22, comma 1, lettera *c-bis*), numero 1), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante "Codice dell'ordinamento militare", il quale prevede che il Ministero della difesa in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 28 febbraio 2017, recante "Organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici", registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 2017, fog. n. 765, e pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 10 del 10 aprile 2017;
- VISTO l'articolo 1013 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 in materia di formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 17 maggio 2017, recante "Criteri generali per la frequenza dei corsi di formazione presso gli enti del Ministero della difesa da parte dei volontari e degli ufficiali ausiliari congedati", pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 20 del 20 luglio 2017;
- RAVVISATA l'esigenza di inserire i volontari delle Forze armate congedati senza demerito tra i possibili destinatari del corso per rastrellatori, così consentendo l'inserimento di tale corso nel Catalogo generale dei corsi di formazione a favore dei volontari e degli ufficiali ausiliari congedati di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro della difesa 17 maggio 2017;

DECRETA:

Art. 1

Modifica al decreto del Ministro della difesa 28 febbraio 2017

1. All'articolo 7 del decreto del Ministro della difesa 28 febbraio 2017, citato in premessa, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al corso per rastrellatori di cui al comma 3 possono essere ammessi anche i volontari delle Forze armate congedati senza demerito in possesso di titolo di studio della scuola secondaria di primo grado secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della difesa 17 maggio 2017.»

Roma, li 14 GIU 2023

IL MINISTRO